

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA DI TRENTO)

LEGGE PROVINCIALE 4 agosto 2015, n. 15

Legge provinciale per il governo del territorio.
(GU n.10 del 5-3-2016)

Titolo I

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Capo I

Disposizioni generali, finalità e principi

(Pubblicata nel Supplemento n. 2 al Bollettino Ufficiale n. 32/I-II
dell'11 agosto 2015)

(Omissis);

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la presente legge:

Art. 1

Oggetto della legge

1. Con questa legge la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia di urbanistica, di piani regolatori e di tutela del paesaggio prevista dallo statuto speciale e in coerenza con i principi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), detta disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio provinciale, definendo, in particolare:

a) la tipologia, gli obiettivi, i contenuti, i procedimenti di formazione e gli effetti degli strumenti di pianificazione territoriale e dei piani attuativi;

b) la disciplina della tutela e della valorizzazione del paesaggio, con l'indicazione delle specifiche competenze di Provincia, comunità e comuni e con l'individuazione degli strumenti volti a garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale;

c) la disciplina in materia di edilizia.

2. Questa legge è citata usando il seguente titolo breve: «legge provinciale per il governo del territorio 2015».

Art. 2

Finalità della legge e principi generali

1. Questa legge persegue le seguenti finalità e s'ispira ai seguenti principi:

a) garantire la riproducibilità, la qualificazione e la valorizzazione del sistema delle risorse territoriali e del paesaggio provinciali per migliorare la qualità della vita, dell'ambiente e degli insediamenti;

b) promuovere la realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole mediante il risparmio del territorio, l'incentivazione delle

tecniche di riqualificazione, limitando l'impiego di nuove risorse territoriali alle ipotesi di mancanza di alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del contesto urbanistico-edilizio esistente;

c) assicurare lo sviluppo e la coesione sociale del territorio provinciale nel quadro dei processi di sviluppo nazionale ed europeo e nella crescita e salvaguardia identitaria e culturale locale;

d) accrescere la competitività del sistema territoriale provinciale, anche mediante la semplificazione delle procedure di pianificazione e di rilascio e accertamento dei titoli abilitativi, e mediante la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti nelle procedure urbanistiche ed edilizie;

e) perseguire nel territorio provinciale un sistema di insediamenti equilibrato, promuovendo la sinergia, l'integrazione e l'accessibilità tra i diversi territori;

f) prevedere che la formazione degli strumenti di pianificazione territoriale avvenga nel rispetto dei principi di 'sussidiarietà', partecipazione e valutazione, assicurando il confronto tra Provincia, comunità e comuni, la coerenza delle scelte e l'integrazione e l'aggiornamento del sistema della pianificazione territoriale;

g) perseguire il recupero degli insediamenti esistenti al fine di riqualificare il paesaggio e di limitare il consumo di suolo, anche mediante un'equa ripartizione tra i proprietari degli immobili dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione.

Art. 3 Definizioni

1. Ai fini di questa legge s'intende per:

a) strumento di pianificazione del territorio: atto che regola nell'interesse collettivo lo sviluppo del territorio, in ambito provinciale o locale, e che è adottato dalla Provincia, dalle comunità, dai comuni o dagli enti parco e approvato dalla Provincia, a conclusione di un procedimento amministrativo;

b) consumo del suolo: il fenomeno di progressiva artificializzazione dei suoli, generato dalle dinamiche di urbanizzazione del territorio, monitorabili attraverso specifici indici;

c) insediamento storico: area perimetrata nel piano regolatore generale (PRG) caratterizzata dalla presenza prevalente di edifici considerati storici in ragione dell'epoca di realizzazione, dei valori storico-culturali, delle caratteristiche tipologico-formali e delle relazioni insediative, e che configurano un nucleo riconoscibile;

d) insediamento storico a carattere sparso: edificio o edifici considerati storici che per datazione, valore storico-culturale e caratteristiche tipologico-formali sono ascrivibili a quelli storici e che, per collocazione singola sul territorio, non consentono la perimetrazione di un insediamento storico;

e) area urbana consolidata: insieme delle parti del territorio edificato, prossimo all'insediamento storico, riconoscibile per epoca di costruzione e carattere di compattezza del tessuto urbano;

f) area di trasformazione urbanistica: aree individuate nel PRG a fini insediativi o per la realizzazione degli interventi edificatori in applicazione della perequazione urbanistica;

g) attrezzature e servizi: opere preordinate a migliorare il grado di fruibilità sociale degli insediamenti, complessivamente considerati, mediante la realizzazione delle infrastrutture finalizzate agli usi collettivi e complementari e in particolare alla residenza, poste a servizio della zona in cui sono collocate;

h) rapporto ambientale: parte della documentazione del piano territoriale della comunità (PTC) e del PRG contenente le

informazioni prescritte dal regolamento sulla valutazione strategica dei piani, relative in particolare agli effetti significativi che l'attuazione dello strumento di pianificazione del territorio proposto potrebbe avere sotto il profilo dello sviluppo sostenibile, gli elementi finalizzati alla verifica di coerenza con il piano urbanistico provinciale (PUP) e le ragionevoli alternative possibili alla luce degli obiettivi e dell'ambito territoriale del PTC o del PRG;

i) manuale tipologico: documentazione del PTC contenente indicazioni tipologiche e formali per orientare gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia al fine di qualificare il paesaggio;

j) inquadramento strutturale: sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale e riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie da parte del PUP. Esso individua le invarianti;

k) invarianti: elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, di stabile configurazione o di lenta modificazione e che sono meritevoli di tutela e valorizzazione per garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale;

l) dimensionamento residenziale: quantità volumetriche insediabili sul territorio comunale, a fini residenziali, determinate sulla base del fabbisogno abitativo e delle condizioni ambientali, territoriali e sociali; la verifica considera il ruolo territoriale del comune di riferimento, le dinamiche demografiche e insediative recenti, la disponibilità di edifici esistenti e di aree già destinate all'insediamento, l'incidenza degli alloggi per il tempo libero e vacanze e lo stato delle opere di urbanizzazione;

m) carico insediativo massimo: complesso delle esigenze urbanistiche determinate dagli insediamenti e dalle relative dotazioni territoriali di servizi e infrastrutture, ammissibili in un determinato territorio in relazione al suolo disponibile per le trasformazioni e alla tutela e valorizzazione delle invarianti; costituisce parametro di riferimento per il dimensionamento residenziale dei PRG;

n) aree specificamente destinate all'insediamento: aree che gli strumenti di pianificazione territoriale destinano prevalentemente all'edificazione, quali, ad esempio, gli insediamenti storici, le aree residenziali, ricettive, produttive, miste, commerciali, per attrezzature e servizi pubblici e le ulteriori aree prevalentemente destinate all'edificazione, individuate dagli strumenti di pianificazione territoriale. Sono aree non specificamente destinate all'insediamento, al contrario, le aree agricole, boscate, a pascolo, a elevata naturalità;

o) carico urbanistico: effetto prodotto da un insediamento sulle dotazioni territoriali, in dipendenza dal numero delle persone insediate su un determinato territorio, funzionale anche alla determinazione degli oneri di urbanizzazione per il calcolo del contributo di costruzione;

p) indici urbanistici: rapporto tra le quantità edilizie ammesse dal PUP e la superficie del suolo interessata dalla trasformazione. Gli indici possono essere espressi in metri quadrati/metri quadrati, per definire la superficie lorda (SUL) ammessa sulla superficie territoriale o fondiaria, o in metri cubi/metri quadrati, per prescrivere il massimo volume ammissibile sulla superficie territoriale o del lotto afferente;

q) indici urbanistici convenzionali: indici attribuiti agli ambiti territoriali in cui è classificato l'intero territorio comunale per l'applicazione della perequazione urbanistica;

r) credito edilizio: quantità volumetrica riconosciuta per

compensare l'acquisizione di aree assoggettate a vincoli espropriativi o a interventi di riqualificazione urbanistica e ambientale o a seguito della rilocalizzazione di immobili ricadenti in aree a elevata pericolosità o ricadenti in aree soggette a vincoli sopravvenuti;

s) costruzione: qualsiasi opera avente i caratteri della solidità, della stabilità ed immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio o incorporazione o collegamento fisso a un corpo di fabbrica, indipendentemente dai materiali impiegati per la sua realizzazione, dalla sua destinazione e dal fatto che costituisca volume urbanistico. Costituiscono costruzione, oltre agli edifici e ai fabbricati, anche pertinenziali, i muri e gli altri manufatti rilevanti a fini urbanistici e paesaggistici;

t) edificio o fabbricato: qualsiasi manufatto che origina un volume edilizio o una superficie coperta;

u) unità edilizia: unità organica costituita da un edificio, o da parte di un edificio, realizzato e trasformato con interventi unitari, comprendente tutti gli elementi costruttivi, distributivi e funzionali necessari alla sua utilizzazione, e le sue pertinenze, anche scoperte, funzionalmente e catastalmente connesse. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza ciascuna porzione autonoma per tipologia - da terra a tetto - e funzione rispetto a quelle attigue è identificabile come edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. Due edifici aderenti costruiti originariamente come unità edilizie indipendenti e organicamente connessi dal punto di vista architettonico, funzionale e distributivo sono considerati un'unica unità edilizia;

v) unità immobiliare: minima porzione di unità edilizia con o senza aree di pertinenza, in grado di assolvere autonomamente alle funzioni per le quali è destinata catastalmente;

w) infrastrutture: costruzioni, diverse dagli edifici, che hanno sviluppo prevalentemente lineare e caratteri funzionali di connessione fra due punti del territorio. Sono infrastrutture:

1) le infrastrutture per la mobilità quali, ad esempio, strade, percorsi pedonali e ciclabili, piste aeroportuali, ferrovie, tramvie e altri sistemi per la mobilità di persone o merci;

2) le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti, cioè gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-insediativa degli insediamenti;

x) impianto: manufatto stabile, che si configura nel complesso di macchine e attrezzature tecnologiche necessarie allo svolgimento di attività o alla fornitura di servizi, non assimilabile a un edificio;

y) volume tecnico: volume strettamente necessario a contenere le parti degli impianti tecnici che non possono, per esigenze di funzionalità degli impianti stessi, trovare luogo nel corpo dell'edificio;

z) opere di infrastrutturazione del territorio: infrastrutture e ogni altro impianto o costruzione necessari o utili allo svolgimento delle funzioni insediative elementari e delle relazioni territoriali. Le opere d'infrastrutturazione sono strumentali alla prestazione di servizi pubblici essenziali;

aa) edificio incongruo: costruzione o intervento di trasformazione del territorio che, per dimensioni planivolumetriche o per caratteristiche tipologiche e funzionali incongrue rispetto al contesto in cui si colloca, e tali da non consentirne la riqualificazione, altera in modo permanente l'identità storica, culturale o paesaggistica dei luoghi.

Capo II

Soggetti del governo del territorio

Art. 4

Attribuzioni della Provincia

1. Spettano alla Provincia:

a) la pianificazione provinciale, anche con valenza paesaggistica, relativa all'intero territorio provinciale, secondo le modalita' ed entro i limiti indicati dagli articoli 21 e 22;

b) l'esame e l'approvazione dei PTC e dei PRG;

c) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche disciplinate dagli articoli 64, 65, 66, 67 e 68, gli accertamenti di conformita' previsti dagli articoli 94, 95 e 96, in relazione alle opere pubbliche di competenza dello Stato, della regione e della provincia, e i provvedimenti autorizzatori delle deroghe ai sensi degli articoli 97 e 98;

d) i poteri di vigilanza, di annullamento, di autotutela anche decisoria e i poteri sanzionatori e sostitutivi previsti da questa legge;

e) limitatamente al proprio territorio, le funzioni spettanti al servizio geologico nazionale ai sensi della legge 4 agosto 1984, n. 464 (Norme per agevolare l'acquisizione da parte del servizio geologico della Direzione generale delle miniere del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di elementi di conoscenza relativi alla struttura geologica e geofisica del sottosuolo nazionale). Gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 1 della legge n. 464 del 1984 s'intendono assolti, conseguentemente, mediante invio dei dati alla struttura provinciale competente o all'ente competente al rilascio di titoli autorizzatori o di contributi. In tal caso l'ente competente provvede alla trasmissione dei dati alla struttura provinciale, che periodicamente, anche su richiesta, fornisce alla competente struttura statale i dati raccolti e le informazioni in suo possesso relativi ai risultati geologici e geofisici acquisiti;

f) la formazione e l'aggiornamento permanenti e obbligatori in materia di pianificazione territoriale e paesaggio per i dipendenti pubblici, per i professionisti e i soggetti le cui competenze sono richieste ai fini della pianificazione del territorio e della tutela del paesaggio e per il rilascio dei titoli edilizi;

g) gli ulteriori compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla normativa provinciale in materia di urbanistica.

Art. 5

Commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio

1. Presso la Provincia e' istituita la commissione provinciale per l'urbanistica e il paesaggio (CUP), quale organo di elevata qualificazione tecnica, con funzioni consultive sulle tematiche di maggior interesse concernenti il governo e la valorizzazione del territorio e del paesaggio e con funzioni autorizzative in materia di tutela del paesaggio.

2. La commissione e' nominata dalla giunta provinciale ed e' composta da:

a) l'assessore provinciale competente in materia di pianificazione territoriale e paesaggio, che la presiede;

b) il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia

di pianificazione territoriale e paesaggio, con funzioni di vicepresidente;

c) un numero non inferiore a sette e non superiore a nove di esperti di riconosciuta professionalita' ed esperienza nel settore della pianificazione territoriale, del paesaggio, dello sviluppo socio-economico, della sostenibilita' ambientale e in materia giuridica, di cui almeno tre scelti fra professionisti competenti in materia di pianificazione, paesaggio e architettura iscritti ai rispettivi albi e uno indicato dal consiglio delle autonomie locali.

3. Alla commissione spetta, in particolare:

a) su richiesta, esprimere pareri alla giunta provinciale su temi urbanistici e paesaggistici di particolare rilevanza ai fini della programmazione degli interventi per lo sviluppo socio-economico della provincia, per garantirne la sostenibilita' ambientale e la compatibilita' paesaggistica;

b) su richiesta della giunta provinciale, proporre soluzioni di merito per far fronte a nuove esigenze e a problemi di particolare rilevanza urbanistica;

c) esprimere pareri sulle deliberazioni della giunta provinciale nei casi previsti da questa legge;

d) esprimere pareri alle comunita' fini dell'adozione dei PTC;

e) esprimere i pareri e rilasciare le autorizzazioni a fini paesaggistici per le opere previste dall'art. 68 e dall'art. 64, comma 1, lettere a) e b);

f) rilasciare le ulteriori autorizzazioni previste da questa legge.

4. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio della provincia, solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

5. Per il rilascio dei pareri e delle autorizzazioni indicati nel comma 3, lettere e) e f), fatto salvo quanto previsto dalla disciplina provinciale in materia di valutazione d'impatto ambientale e di autorizzazione unica territoriale, la commissione opera mediante una sottocommissione costituita da un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore a sette, e include due dipendenti della Provincia esperti in tutela del paesaggio. I componenti della sottocommissione sono individuati dalla giunta provinciale nella delibera di nomina della commissione. Le funzioni di presidente della sottocommissione sono svolte dall'assessore provinciale competente in materia di paesaggio; quelle di vicepresidente dal dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di paesaggio che, in caso, di assenza o impedimento, puo' delegare a rappresentarlo il dirigente del, servizio competente in materia.

6. Con riferimento agli interventi edilizi da realizzare in aree agricole, fatto salvo quanto previsto in materia di autorizzazione unica territoriale, la sottocommissione svolge le funzioni che le norme di attuazione del PUP attribuiscono all'organo provinciale competente al rilascio della prescritta autorizzazione. A tal fine la composizione della sottocommissione e' integrata dal dirigente del servizio provinciale competente in materia di agricoltura o, in caso di assenza o impedimento, dal suo sostituto. Per questi interventi la sottocommissione si esprime anche a fini paesaggistici, se ne ricorrono i presupposti.

7. Le modalita' di funzionamento della commissione e della sottocommissione, e la determinazione dei compensi per i componenti, sono disciplinate con deliberazione della giunta provinciale. Ai componenti della commissione che sono dipendenti della Provincia si applicano le disposizioni provinciali in materia di compensi per la partecipazione a commissioni, consigli e comitati, comunque denominati, istituiti presso la Provincia. Agli esperti esterni e' attribuito, un compenso determinato dalla giunta provinciale sulla base dei compiti attribuiti. Per il riconoscimento di rimborsi

chilometrici o altre spettanze a titolo forfettario si applicano a tutti i componenti le disposizioni provinciali relative alla partecipazione a organi collegiali.

Art. 6
Attribuzioni della comunita'

1. Spettano alla comunita', secondo quanto previsto dall'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006:

a) la pianificazione di livello sovralocale relativa al territorio della comunita', secondo le modalita' ed entro i limiti indicati dall'art. 23;

b) l'espressione del parere sulla coerenza del PRG e delle relative varianti con il PTC o con i relativi stralci, ai sensi dell'art. 37;

c) l'accertamento di conformita' e l'approvazione dei progetti delle opere pubbliche di propria competenza ai sensi dell'art. 95;

d) i poteri di autotutela decisoria;

e) gli ulteriori compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla normativa provinciale in materia urbanistica.

Art. 7
Commissione per la pianificazione territoriale
e il paesaggio della comunita'

1. Presso ciascuna comunita' e' istituita una commissione per la pianificazione territoriale e il paesaggio (CPC), quale organo con funzioni tecnico-consultive e autorizzative.

2. La CPC e' nominata dalla comunita' ed e' composta da:

a) il presidente della comunita' o un assessore da lui designato, che la presiede;

b) un componente designato dalla giunta provinciale, scelto fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio;

c) un numero di componenti non inferiore a tre e non superiore a cinque, scelti fra esperti in materia di pianificazione territoriale e di tutela del paesaggio, di cui uno puo' essere scelto tra i dipendenti della comunita'. Almeno due dei componenti sono iscritti agli ordini o ai collegi professionali.

3. I componenti della commissione di cui al comma 2, lettera c), sono individuati attraverso la pubblicazione di avvisi e la valutazione comparativa delle candidature ammissibili.

4. Per l'esperto designato dalla Provincia e per quello dipendente della comunita', se designato, e' nominato un supplente, che interviene alle riunioni in caso di assenza o impedimento del componente effettivo.

5. I componenti della commissione liberi professionisti, i loro associati e gli altri professionisti con cui operano in via continuativa possono assumere, nel territorio della comunita' solamente incarichi inerenti opere e impianti pubblici.

6. La CPC disciplina il proprio funzionamento, fermo restando che, in caso di voto negativo dell'esperto designato dalla giunta provinciale, le autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e i pareri positivi sulla qualita' architettonica sono rilasciati con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti e che, in caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della comunita'.

7. Con deliberazione della giunta provinciale, previa intesa con il consiglio delle autonomie locali, sono stabiliti:

a) gli ulteriori requisiti professionali eventualmente richiesti per la nomina a componente della CPC e le modalita' di selezione del componente di cui al comma 2, lettera b);

b) i casi di ulteriore incompatibilita' con l'incarico di

componente esperto e i casi di decadenza dall'incarico;

c) gli obblighi di partecipazione alle iniziative di formazione permanente individuate dalla Provincia ai sensi dell'art. 14.

8. Alle commissioni per la pianificazione territoriale e il paesaggio spetta, in particolare:

a) rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche di competenza nei casi previsti dall'art. 64, commi 2 e 3, per i piani attuativi che interessano zone comprese in aree di tutela ambientale e per gli interventi riguardanti immobili soggetti alla tutela del paesaggio;

b) quando non e' richiesta l'autorizzazione paesaggistica, esprimere parere obbligatorio sulla qualita' architettonica:

1) dei piani attuativi, con esclusione dei piani guida previsti dall'art. 50, comma 7;

2) degli interventi di ristrutturazione edilizia consistenti nella demolizione e ricostruzione e sulle varianti di progetto relative a tali interventi, fatta eccezione per quelle in corso d'opera, ai sensi dell'art. 92, comma 3;

3) dei progetti di opere pubbliche consistenti in interventi di nuova costruzione e ristrutturazione edilizia di edifici destinati a servizi e attrezzature pubbliche e, negli insediamenti storici, in interventi di generale sistemazione degli spazi pubblici;

4) degli interventi autorizzati con la disciplina della deroga urbanistica e degli interventi di demolizione e ricostruzione disciplinati dall'art. 106.

9. Quando i piani attuativi contengono precise disposizioni planivolumetriche e puntuali contenuti tipologici e formali per la realizzazione degli interventi da essi previsti, la CPC, nell'autorizzazione paesaggistica del piano attuativo, precisa che l'autorizzazione resa comprende anche l'autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di questi interventi.

10. I pareri per la qualita' architettonica previsti dal comma 8, lettera b), riguardano l'armonico inserimento degli interventi nel contesto di riferimento e sono rilasciati sulla base dei principi desumibili dalla carta del paesaggio del PUP o del PTC, se approvato. Nel caso degli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall'art. 77, comma 1, lettera e), comportanti la demolizione e ricostruzione dell'edificio, la CPC valuta, nel parere previsto dal comma 8, lettera b), numero 2), la coerenza del progetto di ristrutturazione anche rispetto alle previsioni tipologiche e architettoniche stabilite dal PRG, con particolare riferimento alla valenza urbana dell'edificio, ai caratteri dei fronti principali e alla presenza di particolari elementi di pregio.

11. La CPC, quando esprime il parere obbligatorio previsto dal comma 8, lettera b), su piani attuativi, progetti o interventi e quando rilascia l'autorizzazione paesaggistica, e' integrata dal sindaco o dall'assessore all'urbanistica del comune interessato, che partecipano con diritto di voto. In questi casi spetta al comune la verifica della conformita' urbanistica ai fini del rilascio del provvedimento finale; a tal fine e' ammessa la presenza ai lavori della CPC, senza diritto di voto, di un tecnico del comune.

12. Le CPC restano in carica per la durata delle assemblee delle comunita' e sono rinnovate entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla loro scadenza. Le CPC continuano a esercitare le loro competenze senza alcuna limitazione fino al loro rinnovo.

13. I comuni possono avvalersi della CPC per l'espressione dei pareri spettanti alle commissioni edilizie comunali se non intendono istituire tali commissioni e per la richiesta di altri pareri previsti dai regolamenti edilizi, anche in luogo del parere della commissione edilizia. In questi casi la CPC e' integrata secondo quanto previsto dal comma 11.